

A.S.D. TORRE DE' ROVERI Calcio

STATUTO

Associazione Sportiva Dilettantistica Torre de' Roveri calcio

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE, DURATA

1.1 È costituita ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, n. 37, n. 38 e seguenti Decreti Legislativi modificativi, integrativi e correttivi, l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata " A.S.D. Torre de' Roveri calcio" (in seguito più brevemente indicata in questo Statuto come "Associazione"), con sede legale in: Torre de' Roveri, cap. 24060 , via Papa Giovanni XXIII, n.6.

In materia, non costituisce obbligo di modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea dei soci dell'Associazione.

1.2 Il trasferimento della sede legale in altra Città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello Statuto associativo

1.3 L'acronimo "ASD" o la locuzione "Associazione Sportiva Dilettantistica" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni ufficiali destinate al pubblico.

1.4 Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, uffici o articolazioni territoriali sia in Italia che all'estero.

1.5 La sede sociale, ai sensi dell'Art. 7 bis del D. Lgs. 36/2021 in cui si svolgono le relative attività statutarie purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica

1.6 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato

1.7 I colori sociali saranno bianco e azzurro

Art. 2

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2.1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri soci o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche. L'ordinamento interno dell'Associazione assicura il rispetto dei principi inderogabili di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, nonché di elettività delle cariche sociali.

L'Associazione, ai sensi dell'Art. 3 del D. Lgs. 36/2021 garantisce l'esercizio dell'attività sportiva liberamente a chiunque senza alcuna discriminazione quale strumento di miglioramento della vita sociale e di coesione territoriale

2.2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto. È vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, soci,

A.S.D. TORRE DE' ROVERI Calcio

amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2.3 L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.lgs. 36/2021.

Nello specifico, l'Associazione ha come scopo:

- l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica [art. 2, comma 1, lett. a) D.lgs. 36/2021], connesse alla disciplina del Calcio

e più in generale delle discipline sportive ammissibili sulla base di regolamenti e disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche come disposto dal Ministero dello Sport e delle Politiche Giovanili in materia;

2.4 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di istituzionali.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali essa potrà, tra l'altro, nei limiti fissati dall'Art.9 del D. Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione:

- svolgere attività di tipo commerciale nei limiti imposti dalla legge in vigore, quali attività di merchandising volte alla promozione sul territorio delle proprie attività sportive come la vendita di prodotti sportivi personalizzati e gadgets;
- organizzare attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- organizzare, sostenere e svolgere attività finalizzata alla promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, promuovere l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
- svolgere attività di potenziamento individuale dei propri atleti al fine di garantire la miglior prestazione sportiva di livello agonistico;
- svolgere, sempre in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa richiamata, ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale;
- trasmettere gli eventi sportivi attraverso tutti i canali disponibili ivi compresi i social, canali televisivi e media al fine di promuovere le proprie attività;
- essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e potrà concedere a terzi l'utilizzo di dette strutture per favorire la pratica dell'attività sportiva individuale o collettiva;

A.S.D. TORRE DE' ROVERI Calcio

- svolgere attività di dopo scuola per favorire il giusto connubio tra sport e sano stile di vita, favorendo attraverso la pratica sportiva il corretto rendimento scolastico dell'utenza più giovane al fine di formare atleti completi ed integrati culturalmente utilizzando lo sport come mezzo sociale di miglioramento anche personale.

2.5 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di legge in vigore.

2.6 L'Associazione potrà avvalersi dell'attività di volontariato, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche professionale ai fini del perseguimento delle finalità associative previste dal presente Statuto

2.7 Sono volontari coloro che prestano per l'Associazione, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto dal Decreto n. 36/2021 e seguenti Decreti Legislativi emanati in materia.

2.8 L'Associazione, in ottemperanza al D.lgs. 36/2021 e seguenti Decreti correttivi, integrativi e modificati in materia di Riforma dello Sport, ha l'obbligo di garantire ad ogni volontario una congrua copertura assicurativa per Responsabilità Civile contro Terzi. La polizza assicurativa contratta potrà anche essere di tipo semplificato numerico ai sensi dell'Art 18. Comma 2, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

Per le prestazioni sportive di volontariato l'Associazione si dovrà conformare a quanto disposto dall'Art. 29 del D. Lgs. 36/2021 e le stesse saranno incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

2.9 L'Associazione accetta di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, nonché si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni Internazionali e Nazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata e degli Enti di Promozione Sportiva ai quali la stessa è affiliata. Qualora l'Associazione esercitasse anche attività sportiva per atleti paralimpici, l'Associazione si impegna a conformarsi alle norme ed alle direttive stabilite dal Comitato Italiano Paralimpico.

2.10 L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate nel merito di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.lgs. 39/2021.

Art. 3

PATRIMONIO ED ENTRATE

3.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali versate dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

3.2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

a) quote di iscrizione versate dai soci;

b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici;

A.S.D. TORRE DE' ROVERI Calcio

- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- e) sponsorizzazioni promo pubblicitarie;
- f) indennità derivanti dalla cessione di prestazioni sportive e indennità derivanti dai premi di formazione tecnica degli sportivi.

3.3 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

3.4 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

3.5 Il patrimonio minimo dell'associazione è pari ad Euro 10.000 (diecimila). Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo deve senza indugio convocare l'Assemblea degli associati per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma associativa non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 4

SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

4.1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. L'Associazione deve avere dall'entrata in vigore del presente Statuto, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno,

4.2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

4.3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condivisione le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne Statuto e regolamenti.

4.4 Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro trenta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione scritta all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4.5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4.6 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

- a) il diritto di partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto in Assemblea;

A.S.D. TORRE DE' ROVERI Calcio

c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

4.7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo Statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

4.8 Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

4.9 I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Art. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5.1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

5.2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

5.3 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro due mesi dall'obbligo di versamento.

5.4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5.5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

5.6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 6

TESSERATI DELL'ASSOCIAZIONE

6.1 Tutti i soggetti che intendono svolgere le attività sportive che rappresentano l'oggetto di cui al precedente articolo 2 devono essere tesserati alla FIGC o alle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e/o C.S.I. o enti di promozione sportiva a cui l'associazione stessa sarà affiliata per lo svolgimento della specifica attività sportiva svolta.

6.2 Il tesseramento avverrà per mezzo dell'associazione e darà diritto ai tesserati di svolgere attività sportiva con l'associazione stessa e di partecipare alle attività sportive e alle competizioni organizzate riconosciute dalla FIGC, C.S.I. e o dagli enti affilianti per i quali è avvenuto il tesseramento.

A.S.D. TORRE DE' ROVERI Calcio

Tutti i tesserati dell'associazione devono accettare di osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Tutti i tesserati dell'associazione devono accettare e osservare i regolamenti e codici etici adottati dall'associazione.

6.3 La durata del tesseramento, fatto salvo decisioni diverse, è annuale ed inizia dalla data di affiliazione fino al termine dell'anno sportivo della disciplina sportiva calcio.

Art. 7

OBBLIGHI ASSICURATIVI

7.1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

7.2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, per la responsabilità civile verso i terzi.

7.3 L'Associazione è tenuta ad assicurare ogni sportivo, ai sensi della legge vigente in materia di assicurazioni obbligatorie degli sportivi.

Art. 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

8.1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Tutte le cariche sociali sono di estrazione elettiva.

8.2 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;

8.3 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

8.4 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 9

ASSEMBLEA

A.S.D. TORRE DE' ROVERI Calcio

9.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

9.2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative.

9.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente qualora la carica sia stata istituita oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano come decorrenza di carica in via primaria ed anagrafica in via secondaria.

9.4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 ottobre per l'approvazione del rendiconto economico associativo consuntivo che va dal 01/07 al 30/06 dell'anno successivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali in via ordinaria. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla metà dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

9.5 In Assemblea a ciascun socio corrisponderà un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

9.6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.

9.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente ove nominato oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

9.8 Il Presidente nomina tra i soci presenti il Segretario verbalizzante.

9.9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

9.10 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione.

9.11 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

9.12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

9.13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

9.14 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti i relativi verbali.

9.15 L'Assemblea ordinaria:

A.S.D. TORRE DE' ROVERI Calcio

- a) nomina il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) approva il rendiconto economico consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina, quando ciò è obbligatorio per legge o se ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, i componenti dell'Organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

9.16 L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno
- d) revoca il Presidente, il o i componenti del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo ove istituito

Art. 10

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

10.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

10.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

10.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

10.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti se ritenuto necessario ed un tesoriere.

A.S.D. TORRE DE' ROVERI Calcio

10.5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione e delega. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

10.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 4 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione, con affissione nella bacheca sociale di debita convocazione almeno 7 giorni prima della tenuta della riunione consigliare

10.7 Le riunioni sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta dei componenti ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti in entrambe le convocazioni. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

10.8 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di ottobre del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;

b) la fissazione delle quote associative;

c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;

d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;

h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;

i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

l) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;

m) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

10.9 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

10.10 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

A.S.D. TORRE DE' ROVERI Calcio

Art. 11

DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

11.1 Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

11.2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

11.3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

11.4 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente ove nominato o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 12

IL TESORIERE

12.1 La funzione e la carica di nomina di Tesoriere è disposta dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione, ove ritenuta necessaria, nella prima assemblea utile dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.

12.2 In alternativa, ove non disposta la funzione specifica dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo potrà dare delega di funzioni specifica ad un membro del Consiglio Direttivo.

12.3 Il tesoriere, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Provvede a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

12.4 Il tesoriere, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Segretario spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

12.5 In caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Presidente o dal Vicepresidente ove nominato.

A.S.D. TORRE DE' ROVERI Calcio

12.6 Il tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo eletto alla prima riunione di mandato dello stesso e dura in carica fino alla scadenza dello stesso come prevista dal presente Statuto. Ad ogni rinnovo delle cariche elettive, dovrà essere rinnovata anche la nomina del tesoriere

12.7 Il tesoriere ha l'obbligo di svolgere le sue funzioni secondo i principi di lealtà, correttezza e trasparenza

ART. 13

IL VICEPRESIDENTE

13.1 La carica di Vicepresidente è disposta dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione, ove ritenuta necessaria, nella prima assemblea utile dopo l'entrata in vigore del presente Statuto

13.2 Il Vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo su proposta dal Presidente a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato

13.3 L'elezione del Vicepresidente dovrà tenersi alla prima riunione di Consiglio Direttivo di inizio mandato e durerà in carica quanto lo stesso Consiglio Direttivo.

Art. 14

IL DIRETTORE GENERALE

14.1 La carica di Direttore Generale è disposta dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione, ove ritenuta necessaria, nella prima assemblea utile dopo l'entrata in vigore del presente Statuto

14.2 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente alla prima riunione di Consiglio Direttivo di inizio mandato e durerà in carica quanto lo stesso Consiglio Direttivo.

14.3 La carica di Direttore Generale è distinta dagli organi amministrativi elettivi e può assumere anche la rappresentanza della società in forza di disposizione statutaria o di disposizione dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'Art.2396 del C.C.

14.4 Il Direttore generale potrà svolgere il suo incarico in forma volontaristica o, se la sua prestazione verrà resa a titolo oneroso, essa dovrà seguire l'inquadramento previsto dalle norme ordinarie in materia giuslavoristica. Il Direttore Generale, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 36/2021 non può essere considerato in nessun modo lavoratore sportivo non ricorrendone i requisiti.

Art. 15

ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

15.1 L'anno sociale e l'esercizio economico - finanziario inizia il primo luglio e termina il 30 giugno di ciascun anno.

15.2 Il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico finanziario dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

A.S.D. TORRE DE' ROVERI Calcio

15.3 Il rendiconto economico finanziario annuale dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile nonché dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione.

15.4 Il rendiconto economico finanziario dovrà altresì essere depositato ogni anno presso gli Enti affilianti qualora richiesto.

Art. 16

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

16.1 Nei casi in cui gli organi sociali assembleari abbiano deliberato la prestazione professionale di un organo di revisione e controllo, la stessa dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

16.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il rendiconto economico finanziario sia stato redatto in conformità al Codice Civile e alle norme specifiche in materia vigenti.

16.3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

16.4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

Art. 17

SCIoglimento

17.1 L'Associazione ha durata illimitata.

17.2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli. 17.3 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione a fini sportivi del patrimonio sarà effettuata ad un'altra associazione sportiva dilettantistica regolarmente iscritta al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

18.1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, tra costoro e l'associazione e/o i tesserati, e/o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di un Collegio dei Probiviri.

A.S.D. TORRE DE' ROVERI Calcio

18.2 Sono definiti "probiviri" le persone che, per la loro particolare onestà e irreprensibilità, sono chiamati a valutare la condotta di altri soggetti all'interno dell'Associazione.

18.3 il Collegio dei Probiviri si esprime in forma collegiale e può anche assumere funzione conciliativa, consultativa e sanzionatoria ove istituito lo stesso Collegio

18.4 Lo stesso sarà composto da n. 3 membri di comprovata esperienza tecnico giuridica che, anche non ricoprendo la carica di Associato, saranno eletti dall'Assemblea dei Soci e rimarranno in carica fino alla scadenza delle cariche elettive di Consiglio.

<p style="text-align: center;">Art. 19</p>

<p style="text-align: center;">NORME APPLICABILI</p>

19.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del D.Lgs. 36/2021 e del D.Lgs. 39/2021, in subordine ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione ed alle Norme Interne degli enti ai quali l'Associazione è affiliata.

19.2 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

19.3 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

Registrato a Bergamo il **17 aprile 2024** n. **16598** serie **1T**